CAMERA DEI DEPUTATI N. 3834

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLI, MALGIERI, FINO, BUTTI

Introduzione dell'insegnamento della storia locale nella scuola

Presentata il 6 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende affrontare il nodo importante dell'insegnamento della storia locale nelle scuole italiane. Già oggi teoricamente, se vi è una particolare sensibilità e conoscenza dei singoli insegnanti di storia, la libertà d'insegnamento permette di inserire in maniera facoltativa nell'ambito dei programmi anche riferimenti alla storia di specifiche situazioni territoriali e sociali.

Tale possibilità, quasi mai realizzata, si rileva insufficiente ad affrontare il problema di una scuola che non può più educare generazioni di giovani che, nella quasi totalità, non conoscono la storia della regione e della comunità locale nella quale sono nati e vivono.

In concreto, la conoscenza della storia nazionale, propria di ogni popolo e delle comunità locali, appare uno strumento insostituibile per dare ad un popolo le proprie radici, e dare memoria e consapevolezza di essere una nazione parte di una comunità più ampia, ognuna con la propria identità, cultura e religione.

L'insegnamento della storia regionale, che in alcune regioni diventa locale per la differenza delle etnie che compongono la regione stessa, consente la formazione della conoscenza storica, religiosa e culturale dello studente, legata al proprio specifico territorio, piuttosto che ad una astratta storia generale che l'Italia, in quanto Stato formato da diverse nazioni, di fatto ha conosciuto soltanto nell'ultimo secolo.

La proposta ha anche una sua metodologia di apprendimento in quanto è risaputo che l'interessamento diventa più naturale quando viene orientato dal particolare al generale, da ciò che è in qualche modo familiare come il proprio paese, la propria nazione, il proprio Stato.

Diverse università hanno istituito una cattedra di storia regionale dando così finalmente dignità, al pari della storia italiana, alla ricchissima e particolare esperienza storica delle diverse realtà locali che fino ad oggi sono state colpevolmente dimenticate, impedendo di fatto una conoscenza culturale approfondita della propria etnia agli studenti delle diverse regioni d'Italia. La presente proposta di legge si propone due obiettivi:

far conoscere adeguatamente alle nuove generazioni la storia della propria gente;

debellare l'intolleranza verso le etnie diverse attraverso una corretta informazione storico-culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ad aggiornare i programmi di insegnamento della storia nella scuola media, introducendo lo studio della storia della comunità locale, del territorio e della regione cui appartengono i singoli istituti scolastici.

2. Il collegio dei docenti, integrato all'uopo da un rappresentante delle amministrazioni locali nominato dal sindaco, nell'esercizio delle funzioni di programmazione delle attività educative, definisce le modalità di integrazione interdisciplinare idonee ad assicurare l'insegnamento della storia locale.

ART. 2.

1. Per la scuola elementare, il collegio dei docenti, integrato con la rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 1, in sede di programmazione annuale, valuta l'opportunità di introdurre nell'ambito dell'itinerario curriculare dell'ultimo anno, lo studio di aspetti particolarmente significativi della storia della comunità locale, nell'area geografica di conoscenza propria dell'alunno.

2. Per la scuola secondaria superiore è obbligatorio, sempre ad iniziativa del collegio dei docenti integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, in sede di programmazione annuale, prevedere almeno un seminario per classe relativo alla materia di cui all'articolo 1.

DDL13-3834
Lire 500